Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **975**.
Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna . . . Pag. 3131

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **137**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano e di S. Maria Maddalena, in Lumarzo. Pag. 3132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976, n. **138**.
Modificazioni allo statuto della Federazione italiana escursionismo, in Torino . . . Pag. 3132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **139**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, in S. Piero a Sieve, e di S. Michele, in Scarperia . . . Pag. 3132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **140**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Matteo e di S. Donato, in Poppi . . Pag. 3132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976.
Sostituzione di due componenti la commissione tributaria centrale . . . Pag. 3132

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1976.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori. Pag. 3133

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.
Determinazione della pianta organica e delle qualifiche del personale non insegnante della carriera direttiva delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza. Pag. 3133

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Viareggio . . . Pag. 3134

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.
Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » . . . Pag. 3136

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone. Pag. 3137

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XL Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », in Bari . Pag. 3137

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna . . Pag. 3137

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise Pag. 3138

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia . . . . . . Pag. 3138

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina . . . . Pag. 3138

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gould Contardo S.p.a., in Uboldo. Pag. 3139

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Sostituzione del segretario della commissione consultiva per l'industria minore . . Pag. 3139

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta L.A.I.F. - S.a.s., in Torino . . . . . Pag. 3139

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Laboratori italiani Robin, in Milano . Pag. 3140

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Laboratori Pharmaseal S.p.a., in Trieste . . . . Pag. 3140

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Determinazione delle piante organiche dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari . . . . Pag. 3141

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania . Pag. 3144

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara . Pag. 3145

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, in La Spezia . . . . . Pag. 3145

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno . . . . Pag. 3146

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Wuhrer, in Berscia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno . . . . Pag. 3146

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Autorizzazione alla società « Compagnia fiduciaria generale S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 3146

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di analisi matematica (base), di algebra e di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa Pag. 3147

Vacanza delle cattedre di logica matematica e di chimica analitica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova . . . . . Pag. 3147

Vacanza delle cattedre di letteratura latina medioevale e di storia romana presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia . . . . Pag. 3147

Esito di ricorso . . . . Pag. 3147

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono. Pag. 3147

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di ventisette società cooperative . . . . . . Pag. 3147

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3148

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 3149

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Modificazione, per la campagna vitivinicola 1975-76, del prezzo di vendita dell'alcole consegnato all'A.I.M.A. in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche . . . . Pag. 3149

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cinquefrondi . . . . Pag. 3150

Ministero del commercio con l'estero: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo . . . . Pag. 3150

Ministero della difesa:

Graduatoria generale del concorso, per esami, per la nomina di dodici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo . . . . Pag. 3150

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantanove posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai servizi di deposito e magazzino « addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali . Pag. 3150

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina . . . . Pag. 3151

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici . . . . Pag. 3151

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quaranta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di muratore « muratore in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni . . . . Pag. 3151

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « falegname in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni . . . . Pag. 3151

Ospedale di Minervino Murge: Concorso ad un posto di aiuto ostetrico . . . . Pag. 3151

Ospedali riuniti di Putignano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso . . . . Pag. 3151

Ospedale specializzato « L. Luciani » di Ascoli Piceno: Concorso ad un posto di assistente radiologo . Pag. 3151

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari: Aggiunta di posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi . . Pag. 3152

Ospedali di Bologna: Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3152

Ospedale specializzato « C. Forlanini » di Roma: Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 3152

Ospedale civile di Asti: Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia . Pag. 3152

Ospedale di Motta di Livenza: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione Pag. 3152

Ospedale civile di S. Omero: Concorso ad un posto di primario ortopedico Pag. 3152

Ospedale « C. Magati » di Scandiano: Concorso ad un posto di assistente di anestesia . Pag. 3152

Ospedale di circolo « Zappatoni » di Cassano d'Adda: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 3153

Ospedale civile di Avellino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 3153

Ospedale « SS. Benedetto e Geltrude » di Cuggiono: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 3153

Ospedale civile di Mondovì: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia. Pag. 3153

Ospedale civile di Siderno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3153

Ospedale civile « Santa Colomba » di Savignano sul Rubicone: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 3153

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1975, n. **43**.
Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati . Pag. 3154

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1975, n. **44**.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili. Pag. 3155

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **45**.
Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo dello allevamento bovino e suino in Abruzzo nel biennio 1975-76. Pag. 3156

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **46**.
Integrazione dell'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, concernente: « Interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio ». Pag. 3158

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. **47**.
Riorganizzazione e finanziamento delle associazioni pro loco . . . . Pag. 3159

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. **48**.
Costituzione della commissione regionale per l'esame dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere deliberate dagli enti provinciali per il turismo della Regione. Pag. 3160

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1976, n. **12**.
Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della regione Molise . . . . Pag. 3160

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **975**.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, 9 marzo 1960, n. 380, 5 febbraio 1970, n. 135, 1° aprile 1967, n. 343 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1971, con i quali sono stati assegnati un posto di assistente ordinario all'insegnamento di storia della facoltà di magistero dell'Università di Bologna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, n. 175, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario della facoltà di magistero dell'Università di Bologna, nel senso che l'insegnamento fondamentale di storia è stato ripartito in storia romana, storia medioevale e storia moderna;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero e del senato accademico dell'Università degli studi di Bologna, adottate rispettivamente in data 9 giugno 1975 e 23 luglio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di procedere alla ridistribuzione dei posti di assistenti di cui sopra per assicurare la soddisfazione delle suaccennate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà di magistero dell'Università di Bologna;

Ritenuto che tale finalità può essere soddisfatta con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università di Bologna;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di magistero dell'Università di Bologna con i provvedimenti sopra citati;

Considerato che i titolari dei posti hanno manifestato il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati all'insegnamento di storia della facoltà di magistero dell'Università di Bologna, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, all'insegnamento di storia è attribuito all'insegnamento di storia moderna, con il titolare dott. Adriano Prosperi;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, all'insegnamento di storia è attribuito al-

l'insegnamento di storia moderna, con il titolare dottor Alessandro Albertazzi;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, all'insegnamento di storia è attribuito alla cattedra di storia medioevale, con il titolare dott.ssa Francesca Bocchi;

4) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 febbraio 1971, all'insegnamento di storia è attribuito alla cattedra di storia medioevale, con il titolare dott. Antonio Pini;

5) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, all'insegnamento di storia è attribuito all'insegnamento di storia moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **137.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano e di S. Maria Maddalena, in Lumarzo.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 1° ottobre 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Stefano, in frazione Pannesi del comune di Lumarzo (Genova), e di S. Maria Maddalena, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976, n. **138.**

Modificazioni allo statuto della Federazione italiana escursionismo, in Torino.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Federazione italiana escursionismo, in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971, n. 1152.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **139.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, in S. Piero a Sieve, e di S. Michele, in Scarperia.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 18 giugno 1974, integrato con dichiarazione 12 luglio 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Gabbiano del comune di S. Piero a Sieve (Firenze), e di S. Michele, in località Lumena del comune di Scarperia (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **140.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Matteo e di S. Donato, in Poppi.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 27 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Matteo, in frazione Memmenano del comune di Poppi (Arezzo), e di S. Donato, in frazione Filetto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976.

Sostituzione di due componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente, di ventiquattro presidenti di sezione e di centodiciannove membri della predetta commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 35 Finanze, foglio n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri ed alla contemporanea nomina di altri, per un totale complessivo di ventinove;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976, registro n. 12 Finanze, foglio n. 259, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto ulteriormente alla sostituzione di alcuni componenti ed alla contemporanea nomina di altri per un totale complessivo di dieci;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Ignazio Scotto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, già membro della commissione tributaria centrale e nominato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1976, presidente di sezione in sostituzione del dott. Italo Tavolaro avvocato generale della Corte suprema di cassazione a riposo, deceduto;

Vista la nota n. 72 del 7 gennaio 1976, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato per detta sostituzione il dott. Calogero Vinci-Orlando, presidente di sezione;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti devono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto del Presidente della Repubblica non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

Vinci-Orlando dott. Calogero, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione; su designazione del primo presidente;

Lombardo dott. Antonino, dirigente generale a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 51

(4859)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 1974, con il quale il dott. Elio Vito Silvestro veniva nominato componente il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. in rappresentanza dei servizi informazioni e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il dott. Elio Vito Silvestro ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il dott. Pier Giorgio Sciarretta, direttore aggiunto di divisione, è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), in rappresentanza dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 15 aprile 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(4860)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Determinazione della pianta organica e delle qualifiche del personale non insegnante della carriera direttiva delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei arti-

stici e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e le carriere del rispettivo personale non insegnante;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, n. 1529; 29 settembre 1967, n. 1530; 4 marzo 1969, n. 940; 4 marzo 1969, n. 1123 e 3 marzo 1970, n. 1441 con i quali sono state istituite le Accademie di belle arti di Catania, Urbino, Carrara, Reggio Calabria e Napoli, e per ciascuna di esse è stato previsto un posto in organico di carriera direttiva del personale non insegnante;

Ritenuto che per effetto delle suddette istituzioni l'organico della carriera direttiva del personale amministrativo, fissato in quarantacinque posti dalla legge 2 marzo 1963, n. 262, risulta portato complessivamente a cinquanta posti;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, ed in particolare gli articoli 51, 55, 60 e 63;

Considerato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non prevede dotazione di qualifiche dirigenziali per la carriera direttiva del personale non insegnante dei conservatori di musica delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

Ritenuta la necessità di fissare le piante organiche e le nuove qualifiche della carriera direttiva del predetto personale relativamente alle qualifiche ad esaurimento e alle qualifiche inferiori a quelle di primo dirigente;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 i posti di organico della carriera direttiva del personale non insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza erano i seguenti:

direttore amministrativo, n. 5;
direttore capo di segreteria, n. 10;
direttore di segreteria e consigliere, n. 35;

Considerato che le qualifiche di direttore amministrativo e di direttore capo di segreteria sono conservate ad esaurimento entro i limiti della dotazione organica da determinare con i criteri stabiliti dall'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Accertato che alla data del 12 dicembre 1972 erano in attività di servizio cinque impiegati con la qualifica di direttore amministrativo ed otto impiegati con la qualifica di direttore capo di segreteria;

Considerato che la dotazione organica della carriera direttiva amministrativa per le qualifiche non dirigenziali si determina con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 60, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica della carriera direttiva del personale non insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, ristrutturata a norma degli articoli 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è quella risultante dalla seguente tabella:

Qualifiche ad esaurimento	Organico
Direttore amministrativo	7
Direttore capo di segreteria	6

Parametro	Qualifica	Organico
530, 487, 455, 426, 387	Direttore amministrativo aggiunto	13*
307, 257, 190	Direttore di sezione Consigliere	37

* Ai sensi dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i posti sono accantonati in corrispondenza dei tredici posti delle qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro
per l'organizzazione della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1975
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 352

(4276)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Viareggio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona fiancheggiante la via dei Lecci in comune di Viareggio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viareggio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale con l'antico muro di cinta della tenuta Borbone che per circa 1300 metri delimita, integrandosi, la pineta di Levante ricca in quel punto di maestose e rigogliosissime piante centenarie di pini e di leccio, concorrendo così a creare quadri naturali di eccezionale valore;

Decreta:

La zona fiancheggiante la via dei Lecci sita nel territorio del comune di Viareggio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che partendo dalla mezzeria della via Comparini nel punto di incontro con il confine della zona vincolata con decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1960) verso monte, segue la mezzeria stessa fino a quella di via dei Lecci, che percorre poi fino ad incontrare il confine della predetta zona già vincolata, pertinente al giardino della tenuta arciducale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Viareggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possesori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di venerdì ventitre (23) del mese di marzo è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro il seguente ordine del giorno:

tutela della zona di via dei Lecci (Viareggio).

(*Omissis*).

Il presidente, essendo gli intervenuti in numero legale, dichiara aperta la seduta e propone l'esame del predetto argomento posto all'ordine del giorno.

Riferisce quindi circa le caratteristiche paesaggistiche della zona fiancheggiante la via dei Lecci, in comune di Viareggio, con particolare riferimento all'antico muro di cinta della tenuta Borbone che per circa 1300 metri delimita, integrandosi, la pineta di Levante, ricca in quel punto di maestose e rigogliosissime piante centenarie di pino e di leccio, concorrendo così a creare quadri naturali di eccezionale valore estetico.

Rileva inoltre come un progettato allargamento della strada comporterebbe non solo il totale abbattimento del muro ma anche quello di moltissimi alberi ad alto fusto così che i valori ambientali verrebbero ovviamente alterati in maniera profonda e irreversibile.

Terminata la relazione, si svolge sulla materia ampio e approfondito dibattito, circa l'opportunità di predisporre i necessari interventi affinchè l'integrità del complesso possa essere idoneamente salvaguardata.

Dopodichè il presidente ritiene di dover riassumere l'oggetto trattato, nel seguente provvedimento del quale dà lettura sottoponendolo all'approvazione dei presenti:

(*Omissis*).

La commissione delibera d'imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie sita in comune di Viareggio (provincia di Lucca) e determinata da una linea immaginaria che partendo dalla mezzeria della via Comparini nel punto di incontro con il confine della zona già vincolata con decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1960) verso monte, segue la mezzeria stessa fino a quella di via dei Lecci, che percorre poi fino ad incontrare il confine della predetta zona già vincolata, pertinente al giardino della tenuta arciducale.

Terminata la lettura, il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento. Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dei componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la legge 10 maggio 1973, n. 278;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959 e modificato, da ultimo, con proprio decreto 24 novembre 1970;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo in data 16 aprile 1975;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 5 e 26 e la diversa progressione numerica degli articoli dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, IN ROMA.

Art. 4. — L'Istituto provvede all'esercizio della propria attività creditizia utilizzando il « fondo di dotazione », il « fondo di garanzia », la « riserva ordinaria » e le « riserve straordinarie », nonchè eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e di altri enti.

L'Istituto per il conseguimento dei suoi fini potrà altresì utilizzare le disponibilità provenienti da proprie obbligazioni, da emettersi per un importo pari a 20 volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 3, con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 5 (già art. 4-*bis*):
Invariato.

Art. 6 (già art. 4-*ter*):
Invariato.

Art. 7 (già art. 5). — L'istituto può concedere contributi negli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della legge istitutiva, con le disponibilità di un fondo speciale da costituire presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) dell'aliquota dell'1 % calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

L'assegnazione di eventuali quote di contributi negli interessi delle operazioni non esonera i mutuatari dall'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, riservandosi l'Istituto di accreditare ai mutuatari le quote di concorso nella misura deliberata, anche non in concomitanza con le epoche di scadenza delle rate di ammortamento dei mutui.

Il « fondo speciale per contributi negli interessi » può essere investito, con deliberazione del consiglio di amministrazione, temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo o in cartelle fondiarie o titoli a queste assimilati. Il fondo medesimo deve, per altro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per la erogazione dei contributi a fronte delle operazioni creditizie concesse.

A decorrere dall'esercizio 1975, una aliquota dei proventi di tali investimenti, da determinarsi annualmente dal consiglio di amministrazione, è devoluta al conto economico dell'Istituto a titolo di compenso per la gestione di tale fondo e in relazione anche agli oneri sostenuti.

Art. 28 (già art. 26). — Dagli utili netti annuali è prelevata una quota non inferiore al 30 % da assegnarsi alla « riserva ordinaria ».

Sul residuo sarà corrisposto ai conferenti del « fondo di dotazione », in ragione delle quote versate, un dividendo, non superiore al 9 %, che sarà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione.

L'eventuale rimanenza dovrà essere devoluta:

a) alla formazione di un « fondo rischi » nella misura del 50 %;

b) al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) a riconoscimento di una commissione del « fondo di garanzia » in misura da stabilirsi anno per anno dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 3 % dell'importo del fondo stesso;

c) per il residuo secondo deliberazioni del consiglio di amministrazione, con facoltà di erogarlo in parte per premi al personale.

Potranno essere formate riserve straordinarie mediante particolari assegnazioni.

La « riserva ordinaria » dell'Istituto potrà anche essere investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni, comprese quelle emesse dall'Istituto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(4399)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, in data 21 febbraio 1972, n. 249 ed in data 1° aprile 1975, n. 260 ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato ricostituito l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Visto il processo verbale delle operazioni relative alla elezione svoltasi, a norma dell'art. 10 dello statuto, nei giorni 23 e 24 novembre 1975, per la designazione di un rappresentante dei giornalisti iscritti alla 13ª circoscrizione, in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto — in ottemperanza alla modifica statutaria approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, n. 260 — processo verbale rimesso dall'Istituto con nota n. 02466 del 16 dicembre 1975 dal quale risulta designato il giornalista Ugo Bertolini;

Ritenuta la necessità di nominare il predetto giornalista Ugo Bertolini in rappresentanza degli iscritti alla 13ª circoscrizione;

Decreta:

Il giornalista Ugo Bertolini è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in rappresentanza dei giornalisti iscritti alla 13ª circoscrizione.

Il giornalista Ugo Bertolini rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

(4170)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia » che avrà luogo a Pordenone dal 3 al 12 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3708)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XL Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XL Fiera del levante - Campionaria generale internazionale » che avrà luogo a Bari dal 10 al 20 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3707)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo » che avrà luogo a Bologna dal 16 al 19 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3706)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1971, n. 2487, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise composta come segue:

Presidente:

Milanese dott. Tancredi, presidente della sezione staccata della corte di appello di Campobasso designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Moscato dott. Nicola, consigliere della sezione staccata della corte di appello di Campobasso designato dal presidente della corte stessa;

Tarantino dott. Domenico, capo dell'ufficio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso;

Alabiso avv. Aldo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli;

Sessa dott. Pasquale, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Campobasso;

Caporizzo dott. Angelo, vice prefetto vicario, designato dalla prefettura di Campobasso;

Pinelli cav. Eugenio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso, dalla C.I.S.L.;

Paventi Filippo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso, dalla C.G.I.L.;

Moscatiello Antonio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il sig. Ercole Petti, segretario principale del genio civile, è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il sig. Antonio Ranalli, assistente principale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota n. 95 dell'8 gennaio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Gorizia, nel trasmettere copia della nota n. 1664 del 7 ottobre 1975 dell'Associazione commercianti, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, perché trasferito ad altra sede, il rappresentante della predetta associazione dott. Giovanni De Feo con il sig. Vittorio Rota;

Decreta:

Il sig. Vittorio Rota è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Giovanni De Feo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota n. 14684 del 2 dicembre 1975, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Delfo Del Verme con il dott. Antonio Ianniello, nominato capo dell'ispettorato medesimo;

Decreta:

Il dott. Antonio Ianniello è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Delfo Del Verme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4243)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gould Contardo S.p.a., in Uboldo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gould Contardo S.p.a. di Uboldo (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di USA $ 61.458,47 di cui al mod. *B*-Import n. 4605076 rilasciato in data 27 dicembre 1974 dalla Banca Morgan Vonwiller per l'importazione di kg 19.732 di tubi di rame di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centoventotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 499936 del 15 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce in parola era stata introdotta in temporanea custodia presso la dogana di Genova fin dal 12 dicembre 1974 e cioè anteriormente alla data dello stesso pagamento anticipato di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gould Contardo S.p.a., in Uboldo (Varese), mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano nella misura del 5 % di USA $ 61.458,47 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Sostituzione del segretario della commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971, con il quale è stata istituita la commissione consultiva per l'industria minore;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1975, con il quale viene ricostituita la commissione stessa;

Considerato che il dott. Giuseppe De Rinaldis, attualmente segretario della suddetta commissione consultiva, è stato destinato ad altri compiti;

Ritenuta l'opportunità della sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carmelo Gianino, primo dirigente, è nominato segretario della commissione consultiva per l'industria minore, in sostituzione del dott. Giuseppe De Rinaldis.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4924)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta L.A.I.F. - S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4307 in data 2 ottobre 1967 la ditta L.A.I.F. - S.a.s., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Pesaro, 24/A, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1975, con la quale il comando dei carabinieri del NAS comunica che l'officina di cui sopra è stata definitivamente chiusa e che in tale sede la ditta non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Decreta:

E' revocata, alla ditta L.A.I.F. - S.a.s., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Pesaro, 24/A, concessa con decreto n. 4307 del 2 ottobre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4182)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Laboratori italiani Robin, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 15 dicembre 1950 e con decreto n. 4174 in data 6 marzo 1967 la ditta Laboratori italiani Robin fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via G. Govone n. 66, specialità medicinali, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 19 novembre 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratori italiani Robin, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via G. Govone n. 66, concessa con decreto A.C.I.S. del 15 dicembre 1950 e con decreto n. 4174 del 6 marzo 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4177)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Laboratori Pharmaseal S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Laboratori Pharmaseal, di Trieste, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 35.568.384 di cui al mod. *B*-Import n. 3714199 rilasciato in data 17 ottobre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Trieste, per l'importazione di 24 « pallets » e 1 fusto contenenti poliestere, di origine e provenienza Gran Bretagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste, limitatamente a Lit. 12.834.435 (di cui Lit. 12.723.875 a scarico parziale del predetto benestare bancario) entro il termine di validità dell'impegno e, per una differenza di Lit. 22.844.509 il 6 ottobre 1975, con un ritardo, pertanto, di quasi undici mesi rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 851606 del 9 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione del secondo lotto di fornitura alla ditta medesima, in quanto tale ritardo risulta essere stato determinato da un calcolo di convenienza economica fatto dall'operatore in relazione a propri problemi di liquidità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Laboratori Pharmaseal mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di Lit. 22.844.509, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Determinazione delle piante organiche dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 1° agosto 1975, che fissa in millecinquecento unità l'organico dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari;

Visto l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322;

Decreta:

Le piante organiche dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari presso gli uffici unici delle corti di appello, presso gli uffici unici dei tribunali e presso le preture, sono determinate dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 334

TABELLA *A*

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO GLI UFFICI UNICI DELLE CORTI DI APPELLO.

	Numero dei posti
Corte di appello di:	
Ancona	5
Bari	22
Bologna	18
Brescia	5
Cagliari	12
Caltanissetta	5
Catania	22
Catanzaro	10
Firenze	22
Genova	22
L'Aquila	5
Lecce	10
Messina	10
Milano	100
Napoli	100
Palermo	40
Perugia	5
Potenza	5
Roma	160
Torino	40
Trento	5
Trieste	8
Venezia	10
Sezione di:	
Salerno	10
Campobasso	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *B*

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO GLI UFFICI UNICI DEI TRIBUNALI.

	Numero dei posti
Tribunale di:	
Acqui Terme	2
Agrigento	4
Alba	1
Alessandria	6
Aosta	2
Arezzo	2
Ariano Irpino	1
Ascoli Piceno	4
Asti	3
Avellino	6
Avezzano	2
Bassano del Grappa	3
Belluno	1
Benevento	5
Bergamo	3
Biella	2
Bolzano	4
Brindisi	4
Busto Arsizio	1
Caltagirone	1
Camerino	1
Casale Monferrato	1
Cassino	1
Castrovillari	1
Chiavari	1
Chieti	3
Civitavecchia	3
Como	4
Cosenza	6
Crema	2
Cremona	1
Crotone	2
Cuneo	1
Enna	3
Fermo	3
Ferrara	3
Foggia	4
Forlì	4
Frosinone	4
Gorizia	2
Grosseto	2
Imperia	1
Isernia	1
Ivrea	1
Lagonegro	1
Lamezia Terme	2
Lanciano	1
Lanusei	1
Larino	1
La Spezia	3
Latina	4
Lecco	3
Livorno	10
Locri	3
Lodi	2
Lucca	4
Lucera	1
Macerata	3
Mantova	3
Marsala	3
Massa	2
Matera	2
Melfi	1
Mistretta	1
Modena	3
Modica	1
Mondovì	1
Montepulciano	1
Monza	7
Nicosia	1
Novara	3
Nuoro	1
Oristano	2

	Numero dei posti
Orvieto	1
Padova	6
Palmi .	6
Paola	1
Parma .	3
Patti	3
Pavia	4
Pesaro .	1
Pescara	3
Piacenza	3
Pinerolo	2
Pisa	3
Pistoia .	2
Pordenone	4
Prato	3
Ragusa	3
Ravenna	3
Reggio Calabria	10
Reggio Emilia .	2
Rieti	3
Rimini	5
Rossano	1
Rovigo .	1
Rovereto	1
Sala Consilina	1
Saluzzo .	1
Sanremo	3
Sant'Angelo dei Lombardi	2
Santa Maria Capua Vetere	4
Sassari .	3
Savona .	3
Sciacca	2
Siena	3
Siracusa	7
Sondrio	1
Spoleto .	1
Sulmona	1
Taranto	10
Tempio Pausania	1
Teramo .	4
Termini Imerese	1
Terni	3
Tolmezzo	1
Tortona	2
Trani	1
Trapani	3
Treviso	4
Udine	3
Urbino .	1
Vallo della Lucania .	1
Varese .	6
Vasto	1
Velletri	3
Verbania	1
Vercelli	2
Verona	5
Vibo Valentia	7
Vicenza	4
Vigevano	2
Viterbo	2
Voghera	1

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA C

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO LE PRETURE.

Pretura di:	Numero dei posti
Abbiategrasso	2
Acerra .	1
Acireale	1
Acquaviva delle Fonti	1
Adrano	1
Adria	1
Agordo	1
Airola .	1
Alatri	1
Albano Laziale .	4
Albenga	3
Alghero	1
Alì Terme	1
Almenno San Salvatore	1
Altamura	1
Amandola	1
Anagni .	1
Andria .	2
Anzio	3
Arce	1
Ardore .	2
Arena	1
Argenta	1
Arona	1
Arzignano .	1
Ascoli Satriano	1
Asolo	1
Assisi .	1
Atri	1
Augusta	2
Aversa .	2
Avigliano	1
Avola	2
Badolato	1
Barcellona Pozzo di Gotto .	2
Barletta	2
Barra	5
Bianco .	1
Bisceglie	1
Bitonto	1
Bitti	1
Bono	1
Bordighera .	2
Borgomanero	1
Borgonovo Val Tidone	1
Borgo San Lorenzo .	1
Borgo Val di Taro	1
Bozzolo	1
Breno	2
Bressanone	1
Cairo Montenotte	1
Campi Salentina	2
Camposampiero .	1
Canicattì	1
Canosa di Puglia	1
Cantù	2
Capaccio	1
Capri	1
Capua .	2
Carbonia	2
Carini	2
Carinola	2
Carpi	1
Carrara	5
Casamassima	1
Casarano	1
Cascina	1
Caserta	2
Casoria	3
Cassano allo Ionio	1
Cassano d'Adda .	1
Casteggio	1
Castel di Sangro	1
Castelfranco Veneto	1
Castellammare di Stabia	1
Castelnuovo di Porto	1
Castelvetrano	3
Castiglione del Lago	1
Castiglione delle Stiviere	1
Catignano	1
Cava de' Tirreni	3
Ceccano	1
Cecina	1
Cefalù .	1

	Numero dei posti
Cento	1
Cervignano del Friuli	1
Cesena	2
Chiaravalle Centrale	3
Chieri	1
Chioggia	2
Chivasso	1
Cicciano	1
Cingoli	1
Ciriè	2
Città di Castello	1
Cittanova	1
Cividale del Friuli	1
Civita Castellana	2
Civitanova Marche	1
Codigoro	3
Codogno	2
Comacchio	1
Comiso	1
Conegliano	2
Copparo	2
Corato	2
Corigliano Calabro	1
Correggio	1
Corteolona	1
Cortona	1
Cropani	1
Cuorgnè	1
Decimomannu	1
Desio	2
Dolo	2
Domodossola	2
Eboli	2
Empoli	2
Erice	1
Este	1
Fabriano	2
Faenza	1
Fano	1
Favara	1
Feltre	1
Floridia	1
Foligno	1
Fondi	1
Francavilla a Mare	1
Francavilla Fontana	2
Frascati	2
Frattamaggiore	1
Gaeta	2
Gallarate	2
Gallipoli	1
Gardone Val Trompia	1
Gavirate	1
Gela	2
Genzano di Roma	1
Giarre	2
Gioia del Colle	1
Gioiosa Ionica	1
Giulianova	1
Gragnano	1
Grottaglie	1
Guardiagrele	1
Guardia Sanframondi	2
Iglesias	1
Imola	1
Ischia	1
Iseo	1
Isola della Scala	1
Ispica	1
Jesi	1
Langhirano	1
Laureana di Borrello	1
Legnago	2
Legnano	1
Lendinara	1
Lentini	1
Linguaglossa	2
Lipari	1
Lonigo	1
Lugo	1
Luino	1
Maddaloni	1
Maglie	2
Manduria	1
Maniago	1
Marano di Napoli	2
Marcianise	1
Marigliano	1
Mascalucia	1
Massa Marittima	1
Matelica	1
Mazara del Vallo	1
Mede	1
Melito di Porto Salvo	1
Menfi	1
Merano	2
Mercato San Severino	1
Mesagne	2
Mestre	5
Milazzo	4
Mileto	1
Militello in Val di Catania	1
Minturno	1
Mirabella Eclano	1
Mirandola	1
Modugno	1
Mogoro	1
Molfetta	1
Moncalieri	1
Monfalcone	1
Monopoli	2
Monreale	1
Monselice	1
Monsummano Terme	1
Montagnana	2
Montalto delle Marche	1
Montalto Uffugo	1
Montebelluna	2
Montecorvino Rovella	1
Montefiascone	1
Montesarchio	1
Montevarchi	1
Montichiari	1
Montorio al Vomano	1
Montoro Superiore	2
Morcone	1
Mormanno	1
Mortara	2
Nardò	1
Naso	1
Nereto	1
Nicotera	1
Niscemi	1
Nizza Monferrato	1
Nocera Inferiore	3
Nola	2
Notaresco	1
Noto	2
Novara di Sicilia	1
Oderzo	2
Omegna	1
Oppido Mamertina	1
Orani	1
Orbetello	1
Oria	1
Orta Nova	1
Ortona	2
Osimo	1
Ostuni	1
Otranto	1
Ottaviano	2
Ovada	1
Ozieri	1
Pachino	1
Palestrina	2
Paliano	1
Palombara Sabina	1

	Numero dei posti
Partinico	2
Paternò	3
Pescia	1
Petilia Policastro	2
Pianella	1
Pieve di Cadore	1
Piombino	1
Piove di Sacco	1
Pisticci	2
Pizzo	1
Poggibonsi	2
Pomigliano d'Arco	1
Pompei	1
Pontassieve	1
Pontecorvo	1
Pontedera	1
Pontremoli	1
Porretta Terme	1
Portici	3
Portoferraio	1
Portogruaro	2
Portomaggiore	1
Porto Torres	2
Pozzuoli	3
Pratola Peligna	1
Priverno	1
Putignano	1
Ramacca	1
Rapallo	2
Recanati	1
Recco	1
Rho	3
Ribera	1
Riesi	1
Rionero in Vulture	1
Ripatransone	1
Riva del Garda	1
Rivarolo Canavese	1
Roccamonfina	1
Rometta	1
Ronciglione	1
Rovato	2
Rutigliano	2
Ruvo di Puglia	1
Salò	1
Sampierdarena	2
San Benedetto del Tronto	2
San Donà di Piave	4
San Giorgio Jonico	1
San Giovanni in Fiore	1
San Giovanni in Persiceto	1
San Giovanni Valdarno	1
Sanluri	1
San Marco Argentano	1
San Miniato	1
San Nicandro Garganico	1
San Pietro Vernotico	1
San Severino Marche	1
San Severo	1
Sant'Agata di Militello	1
Sant'Anastasia	1
Sant'Antioco	1
Sant'Elpidio a Mare	1
San Vito al Tagliamento	1
San Vito de' Normanni	1
Sapri	1
Saronno	1
Sarzana	2
Scalea	1
Scandiano	1
Schio	1
Segni	1
Senigallia	2
Serracapriola	2
Serra San Bruno	1
Sessa Aurunca	1
Sestri Levante	1
Sezze	1
Siderno	1
Soave	1
Solopaca	1
Sora	5
Sorrento	2
Sorso	1
Spezzano della Sila	1
Spilimbergo	1
Squillace	1
Strongoli	2
Susa	1
Taggia	2
Taormina	3
Taurianova	1
Termoli	1
Terracina	1
Terralba	1
Thiene	1
Tirano	1
Tivoli	3
Todi	1
Tolentino	1
Torre Annunziata	2
Torre del Greco	1
Torremaggiore	1
Trasacco	1
Trebisacce	1
Trentola Ducenta	1
Treviglio	1
Ugento	1
Valdagno	1
Varallo	1
Vergato	1
Viadana	1
Viareggio	3
Vignola	1
Vittoria	3
Vittorio Veneto	1
Voltri	2

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, composta dai signori:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

De Rosa dott. Vincenzo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Furno dott. Giovanni, membro effettivo, e Ricciardelli Gennaro, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Caramanno dott. Ugo, membro effettivo, e Ricciulli dott. Vittorio, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Beato dott. Raffaele, membro effettivo, e Aversano p.a. Bernardo, membro supplente, rappresentanti dell'ente di sviluppo;

Vitiello Maria, Di Sarno Pietro, Palma Luigi, Gentile Antonio, Ciucci Antonio, Meles Giuseppe, Somma Vincenzo, Molinara Antonio, Vicinanza Alfonso, Servo Angelo e Maffolini Giuseppe, membri effettivi; Toriello Giovanni, Scaramuzzo Augusto, Nunziata Giovanni, De Vito Massimino, Luongo Andrea, Reggio Vincenzo, Petrone Antonietta, Paolillo Antonio, Del Vecchio Giovanni, Boccia Carlo e Brigliadoro Stanislao, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Maglione dott. Antonio, Serra dott. Nicola, Pagano cav. Pasquale, De Rosa rag. Franco e Martucci p.a. Cesare, membri effettivi; Sperandeo p.a. Agostino, Panarella Aniello, Gimigliano p.a. Antonio, D'Andrea rag. Nicola e Cotroneo avv. Alfredo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con proprio decreto 20 ottobre 1967 e modificato con successivi decreti 17 giugno 1969, 9 ottobre 1971, 12 ottobre 1972 ed 11 agosto 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 gennaio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, guardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(4826)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, in La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con proprio decreto 5 giugno 1968 e modificato con successivi decreti 8 novembre 1971, 14 ottobre 1972 e 22 febbraio 1974;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 gennaio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministerile per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(4923)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna), con effetto dal 1° dicembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4861)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna), con effetto dal 1° dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1976, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4862)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Autorizzazione alla società « Compagnia fiduciaria generale S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Compagnia fiduciaria generale S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Compagnia fiduciaria generale S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(4865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di analisi matematica (base), di algebra e di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica (base);
2) algebra;
3) geometria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4830)

Vacanza delle cattedre di logica matematica e di chimica analitica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) logica matematica;
2) chimica analitica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4831)

Vacanza delle cattedre di letteratura latina medioevale e di storia romana presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) letteratura latina medioevale;
2) storia romana,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4832)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 13, è stato dichiarato improcedibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 23 maggio 1975, n. 942/71, il ricorso straordinario proposto dal sig. De Nard Enrico, insegnante tecnico pratico di ruolo per laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica, lavorazioni meccaniche nei reparti, avverso il provvedimento 13 settembre 1969, n. 11453, con il quale, all'atto della nomina in ruolo, veniva assegnato all'istituto tecnico industriale di Bassano del Grappa.

(4415)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Venegono Superiore (Varese) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Venegono con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 111 del 26 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 in data 13 febbraio 1976, che ha modificato il decreto ministeriale del 3 luglio 1965, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(4247)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisette società cooperative

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Riviera del Cilento », in Napoli, costituita per rogito Evangelisti in data 6 dicembre 1969, rep. 4803, reg. soc. n. 51;

2) società cooperativa edilizia « Parco Lucia », in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 28 aprile 1967, rep. 131707, reg. soc. n 345;

3) società cooperativa edilizia « Lanarc », in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 28 luglio 1966, rep. 40058, reg. soc. n. 531;

4) società cooperativa edilizia « Mostra d'Oltremare », in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 14 aprile 1964, rep. 2686, reg. soc. n. 379;

5) società cooperativa edilizia « La Casa ridente », in Napoli, costituita per rogito Linares in data 26 aprile 1967, rep. 42921, reg. soc. n. 302;

6) società cooperativa edilizia « Domus et Spes », in Napoli, costituita per rogito Staffa in data 15 novembre 1962, rep. 5608, reg. soc. n. 722;

7) società cooperativa edilizia « Campodisola n. 3 », in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 8 ottobre 1964, rep. 10904, reg. soc. n. 780;

8) società cooperativa edilizia « Le Arcate », in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 24 luglio 1965, rep. 28622, reg. soc. n. 382;

9) società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.O.C. - Cooperative d'Acquisto tra gli Ottici della Campania », in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 1° novembre 1969, rep. 61268, reg. soc. n. 780;

10) società cooperativa edilizia « Simone Martini - Lotto II », in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 23 novembre 1965, rep. 86557, reg soc n. 626;

11) società cooperativa di produzione e lavoro « La Gioconda », in Afragola (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 15 marzo 1960, rep. 6907, reg. soc. n. 145;

12) società cooperativa edilizia « La Nave Stabiese », in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 6 maggio 1956, reg. soc. n. 329;

13) società cooperativa edilizia « Risveglio edilizio stabiese », in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 10 maggio 1965, rep. 12380, reg. soc. n. 323;

14) società cooperativa edilizia « Agro Nolano », in Mariglianella (Napoli), costituita per rogito Rega in data 25 luglio 1968, rep. 6017, reg. soc. n. 603;

15) società cooperativa agricola e di allevamento « S. Teresa », in Portici (Napoli), costituita per rogito Margarita in data 28 ottobre 1968, rep. 23623, reg. soc. n. 787;

16) società cooperativa edilizia « Il Pino », in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 2 ottobre 1962, rep. 4911, reg soc. n. 631;

17) società cooperativa edilizia « Parco Azzurro », in Montemarano (Avellino), costituita per rogito Salvati in data 3 gennaio 1967, rep. 1549, reg. soc. n. 1050;

18) società cooperativa edilizia « Azalea », in Mugnano del Cardinale (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 4 marzo 1967, rep. 2380, reg. soc. n. 1064;

19) società cooperativa edilizia « Edilfamiglia Mugnano del Cardinale fra capi di famiglia numerose », in Mugnano del Cardinale (Avellino), costituia per rogito Caputo in data 29 aprile 1967, rep. 2506, reg. soc. n. 1066;

20) società cooperativa edilizia « Edilfamiglia Sperone fra capi di famiglie numerose », in Sperone (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 18 marzo 1967, rep. 2417, reg. soc. n. 1067;

21) società cooperativa di consumo « La Genuina », in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 13 maggio 1960, rep. 19268, reg. soc. n. 2978;

22) società cooperativa agricola « Fra coltivatori diretti - S. Vito », in Bivio di Palomonte (Salerno), costituita per rogito Mottola in data 29 aprile 1961, rep. 19432, reg. soc. n. 3042;

23) società cooperativa agricola « San Narciso coltivatori diretti », in Serbarin di Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Loi in data 12 agosto 1954, rep. 28167, reg. soc. n. 2184;

24) società cooperativa di produzione e lavoro « Fabbrica infissi, mobili, arredi e cassette Fimac », in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 19 settembre 1967, rep. 102008, reg. soc. n. 4435;

25) società cooperativa di trasporto « La Rapida noleggi », in Sassari, costituita per rogito Masala in data 7 novembre 1967, rep. 252966, reg. soc. n. 1733;

26) società cooperativa edilizia « Ospedalieri dipendenti pubblici e privati », in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 15 dicembre 1962, rep. 24006, reg. soc. n. 1348;

27) società cooperativa agricola « Florinas », in Florinas (Sassari), costituita per rogito Masala in data 2 marzo 1963, repertorio 177207, reg. soc. n. 1427.

(4663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 22 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	893 —	893 —	890,10	893 —	893 —	892,80	893,10	890,10	890,10	893 —
Dollaro canadese	908 —	908 —	907 —	908 —	908,30	907,80	907 —	907 —	907 —	908 —
Franco svizzero	353,78	353,78	351 —	353,78	353,80	353,75	353,85	351 —	351 —	353,75
Corona danese	148,75	148,75	149 —	148,75	148,90	148,70	148,80	149 —	149 —	148,75
Corona norvegese	163,30	163,30	164 —	163,30	163,45	163,20	163,25	164 —	164 —	163,30
Corona svedese	203,16	203,16	203,50	203,16	203,24	203,10	203,10	203,50	203,50	203,15
Fiorino olandese	332,72	332,72	333,50	332,72	332,80	332,70	332,70	333,50	333,50	332,70
Franco belga	22,8975	22,8975	22,90	22,8975	22,94	22,85	22,92	22,90	22,90	22,85
Franco francese	191,43	191,43	193 —	191,43	191,44	191,40	191,50	193 —	193 —	191,40
Lira sterlina	1620,50	1620,50	1615 —	1620,50	1617,45	1620,50	1621 —	1615 —	1615 —	1620,50
Marco germanico	352,25	352,25	352,50	352,25	352,40	352,20	352,405	352,50	352,50	352,25
Scellino austriaco	49,225	49,225	49,40	49,225	49,24	49,20	49,2450	49,40	49,40	49,20
Escudo portoghese	30,10	30,10	30,05	30,10	30,16	30,10	30,15	30,05	30,05	30,10
Peseta spagnola	13,265	13,265	13,30	13,265	13,26	13,25	13,275	13,30	13,30	13,25
Yen giapponese	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98

Media dei titoli del 22 aprile 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,575
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,100
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,400
» poliennali 7 % 1978	92,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	893,05
Dollaro canadese	907,50
Franco svizzero	353,815
Corona danese	148,775
Corona norvegese	163,275
Corona svedese	203,13
Fiorino olandese	332,71
Franco belga	22,909
Franco francese	191,465
Lira sterlina	1620,75
Marco germanico	352,327
Scellino austriaco	49,235
Escudo portoghese	30,125
Peseta spagnola	13,27
Yen giapponese	2,98

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	109889	Mandelli Lucia fu Annibale, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Bertoletti Maria Giovanna fu Luigi, vedova di Mandelli Annibale, dom. a Milano. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dal reimpiego di cui al decreto del tribunale di Milano del 10 gennaio 1936.	7.700
Id.	109890	Mandelli Carolina fu Annibale, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Bertoletti Maria Giovanna fu Luigi, vedova di Mandelli Annibale, dom. a Milano. *Avvertenza*: come sopra.	7.700
Id.	109891	Mandelli Ugo fu Annibale, minore sotto la patria potestà della madre Bertoletti Maria Giovanna fu Luigi, vedova di Mandelli Annibale, dom. a Milano. *Avvertenza*: come sopra.	7.700
Id.	109892	Mandelli Bianca fu Annibale, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Bertoletti Maria Giovanna fu Luigi, vedova di Mandelli Annibale, dom. a Milano. *Avvertenza*: come sopra.	7.700

(4495)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazione, per la campagna vitivinicola 1975-76, del prezzo di vendita dell'alcole consegnato all'A.I.M.A. in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi numeri 1877/74 del 15 luglio 1974, 1891/75 del 22 luglio 1975, 2115/75 del 12 agosto 1975 e 2225/75 del 28 agosto 1975, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1975-76;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotto;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1975, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1975-76;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 27 novembre 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1976, sulle condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole consegnato dagli obbligati alle prestazioni viniche per la campagna vitivinicola 1975-76;

Ritenuta la necessità di modificare le condizioni di vendita dell'alcole di cui al punto 9 della citata delibera, in relazione allo andamento del mercato;

Nell'adunanza del 14 aprile 1976;

Ha deliberato:

Art. 1.

I prezzi di vendita sul mercato dell'interno dell'alcole delle prestazioni viniche obbligatorie, stabiliti al punto 9 della deliberazione A.I.M.A. 27 novembre 1975, sono modificati come appresso:

a) L. 715,00 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 27 novembre 1975;

b) L. 650,00 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al punto 12 della deliberazione A.I.M.A. 27 novembre 1975;

c) L. 240,00 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole non inferiore a 90° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

Art. 2.

Salvo quanto stabilito al precedente art. 1, restano ferme tutte le condizioni e modalità contenute nella deliberazione A.I.M.A. 27 novembre 1975.

Art. 3.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro-presidente: MARCORA

(4871)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cinquefrondi.

Nel Bollettino ufficiale n. 7 del 15 aprile 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976, registro 4 Giustizia, foglio n. 122, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cinquefrondi, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(4671)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 507, concernente la istituzione del ruolo dei coadiutori dattilografi del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 237, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 4 del suindicato bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1975, è costituita come appresso:

Presidente:

Morelli dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:

Rapisarda dott. Andrea, primo dirigente;
Sbardella dott. Romano, primo dirigente;
Scaroina dott. Guido, primo dirigente;
Garzia dott. Cesaremaria, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Ulderico Cassarino, consigliere.

Con separato decreto sarà provveduto alla nomina di un membro aggregato per la prova di dattilografia.

La spesa graverà sul cap. 1092 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1976, tenuto presente il divieto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 291

(4783)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, per la nomina di dodici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975, registro n. 18 Difesa, foglio n. 240, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di dodici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 11 agosto 1975 citato nelle premesse:

1. Ruggiero Raffaele	punti	15,80
2. Festa Gianni	»	15,72
3. Guazzieri Guido	»	14,97
4. Taiani Roberto	»	14,88
5. Bassolino Giuseppe	»	14,24
6. Prestipino Giuseppe	»	14,07
7. Muscari Tomajoli Sergio	»	12,80
8. Petri Stefano	»	11,84
9. Capozzi Aldo	»	11,11
10. Pilolli Domenico	»	10,80

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 149

(4571)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantanove posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai servizi di deposito e magazzino « addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 7ª del 16 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 55 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a ottantanove posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai servizi di deposito e magazzino « addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(4423)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 6 del 7 febbraio 1976 (data di pubblicazione 9 febbraio 1976), è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975, registro n. 53 Difesa, foglio n. 171, riguardante l'esito del concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

(4421)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 6 del 7 febbraio 1976 (data di pubblicazione 9 febbraio 1976), è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1976, registro n. 1 Difesa, foglio n. 242, riguardante l'esito del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici.

(4422)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quaranta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di muratore « muratore in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 7ª del 16 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 55 Difesa, foglio n. 295, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quaranta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di muratore « muratore in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(4424)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « falegname in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 8ª del 25 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 3 Difesa, foglio n. 314, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quindici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « falegname in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(4425)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 febbraio 1976, n. 39, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000 (intestata al tesoriere dell'ente: Banca popolare della Murgia, agenzia di Minervino Murge).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(4992)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso.

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 252/1976, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 5 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari) - tel. 731922.

(4993)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno, via delle Zeppelle, 84 - tel. 65041.

(4849)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Aggiunta di posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Al suddetto concorso vengono aggiunti i seguenti posti:

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(5025)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, a:

Ospedale maggiore «C. A. Pizzardi»:

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di malattie infettive;

un posto di assistente di odontoiatria del servizio di stomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

Ospedale policlinico «S. Orsola»:

un posto di assistente di oncologia dell'istituto di radioterapia.

Ospedale maggiore di Bellaria:

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna, via Castiglione, 29.

(4846)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. FORLANINI» DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma, via Portuense, 332.

(4847)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti, viale della Vittoria, 85 - tel. 53191.

(4851)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubbblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dello ente in Motta di Livenza (Treviso).

(4852)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Concorso ad un posto di primario ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in S. Omero (Teramo), via alla Salara, 69 - tel. 0861/88026.

(4856)

OSPEDALE «C. MAGATI» DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(4848)

OSPEDALE DI CIRCOLO «ZAPPATONI» DI CASSANO D'ADDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 gennaio 1976 sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche, di microbiologia e di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cassano d'Adda (Milano), via Q. Di Vona, 41.

(4853)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 8 gennaio 1976, numeri 7 e 8, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di ortotraumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Avellino.

(4815)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 febbraio 1976, n. 52, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano) - tel. 974561.

(4850)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 marzo 1976, n. 74, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di guardia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Mondovì (Cuneo).

(4855)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 11 marzo 1976, n. 36, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Siderno (Reggio Calabria).

(4858)

OSPEDALE CIVILE «SANTA COLOMBA» DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 agosto 1975, n. 150 e 28 ottobre 1975, n. 191, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì), corso Perticari, 117.

(4854)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1975, n. 43.

Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 17 *del 23 maggio 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 9 dello statuto, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela e l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale dei lavoratori abruzzesi emigrati e delle loro famiglie ed attua le misure opportune per assistere ed agevolare il rimpatrio degli emigrati e il loro reinserimento nelle attività produttive della Regione.

Art. 2.

Istituzione della consulta regionale per l'emigrazione

Presso la giunta è costituita la consulta regionale per la emigrazione che agisce nei limiti della presente legge.

La consulta svolge la propria attività in base al regolamento che verrà emanato entro tre mesi dalla costituzione della consulta stessa.

La consulta è istituita con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 3.

Composizione della consulta

La consulta regionale per l'emigrazione è composta da:

quattro rappresentanti dei consigli provinciali;

otto membri delle associazioni a carattere nazionale rappresentative degli emigrati e delle loro famiglie, di cui quattro emigrati o membri delle loro famiglie;

quattro emigrati o membri delle loro famiglie, uno per provincia, designati dalle associazioni regionali più rappresentative;

tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi in campo nazionale;

cinque rappresentanti degli industriali, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti;

tre rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale;

tre consiglieri regionali nominati dal consiglio con la procedura di cui all'art. 19, comma quinto, dello statuto;

tre esperti nominati dal consiglio regionale con la procedura di cui al paragrafo precedente.

Sono membri di diritto della consulta:

il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

i componenti la giunta addetti all'assistenza, alla pubblica istruzione, al lavoro e emigrazione, o loro delegati;

il presidente della commissione permanente affari sociali del consiglio regionale;

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della giunta regionale con la qualifica di funzionario.

Art. 4.

Compiti della consulta

La consulta ha il compito di:

porre in evidenza, anche a mezzo di apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la sua dinamica, la sua incisività sulla economia e sullo sviluppo della Regione;

esprimere pareri sui piani di programmazione regionale nella prospettiva del contenimento progressivo del fenomeno e del recupero delle forze di lavoro emigrate;

documentare le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie che risiedono in patria, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela e alla difesa dei loro interessi;

formulare richieste e suggerire iniziative per la creazione di servizi di assistenza sociale specializzati per le varie esigenze dell'emigrazione;

segnalare particolari carenze nel settore dell'assistenza nella fase di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e nei riguardi delle loro famiglie, specialmente se residenti in Abruzzo;

avanzare proposte affinchè in sede nazionale siano adottati opportuni provvedimenti per la tutela all'estero dell'emigrato e della sua famiglia;

sottoporre al comitato proposte per concrete forme di assistenza e tutela;

nominare otto membri della consulta come componenti del comitato regionale di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Comitato regionale e sue funzioni

Il comitato regionale è composto:

dal presidente della giunta · dal suo delegato;

dai componenti la giunta per gli affari sociali ed economici;

da otto membri nominati dalla consulta (due in rappresentanza delle associazioni rappresentative delle famiglie degli emigrati);

due rappresentanti dei sindacati;

due rappresentanti dei patronati e due delle associazioni dei lavoratori autonomi.

Il comitato esprime obbligatoriamente pareri sulla adeguatezza dei fondi che la Regione stanzia annualmente a favore degli emigrati e delle loro famiglie, nonchè sui criteri della spesa dei fondi stessi; formula il piano delle varie forme di assistenza da sottoporre al consiglio regionale e da attuarsi nel corso dell'anno finanziario e riguardanti i provvedimenti di cui ai seguenti articoli.

Art. 6.

Assistenza scolastica

In favore dei figli dei lavoratori emigrati che non usufruiscano di altri analoghi benefici, sono istituiti assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

In favore degli orfani minori di emigrati, che rientrano in Italia e che non abbiano titolo ad usufruire dell'assistenza dell'ENAOLI, la Regione assicura un trattamento pari a quello praticato da detto ente.

Art. 7.

Corsi di addestramento e riqualificazione professionale

Ai cittadini italiani emigrati all'estero da almeno due anni consecutivi oppure per periodi non inferiori a centottanta giorni all'anno per almeno tre anni consecutivi, che, rientrati in Italia, risultino iscritti nelle liste di disoccupazione e frequentino i corsi di addestramento e di riqualificazione professionale nella Regione, è riconosciuta una indennità giornaliera pari a quella di disoccupazione.

Art. 8.

Rimborso delle spese di rimpatrio

La Regione contribuisce al rimborso delle spese sostenute per il viaggio di ritorno e per il trasporto delle masserizie dei lavoratori e dei loro famigliari, secondo criteri da fissarsi con atto amministrativo del consiglio regionale.

Art. 9.

Indennità di prima sistemazione e assistenze varie

La Regione ai lavoratori di cui all'art. 7 che rientrino definitivamente nel territorio della Regione, assicura:

1) una indennità di prima sistemazione;

2) l'assistenza di malattia completa, estesa anche ai famigliari a carico, sulle forme previste dalla vigente legislazione;

3) il ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi che non abbiano titolo ai sensi della vigente legislazione.

Le provvidenze di cui al presente articolo, saranno erogate con criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Maggiorazione del 10 % sui contributi regionali nei settori dell'agricoltura, artigianato e commercio

Gli emigrati che, nelle stesse condizioni di cui all'art. 7, rimpatriano per svolgere nel territorio abruzzese un'attività agricola, artigiana o commerciale, hanno titolo di precedenza per le provvidenze previste dalle leggi regionali per le suddette attività, con una maggiorazione del 10 % delle provvidenze stesse; l'eventuale maggiorazione è imputata sugli stanziamenti di cui alla presente legge.

La stessa agevolazione è concessa qualora le suddette attività siano svolte in forma associata, se i requisiti di emigrante, stabiliti all'art. 7, siano posseduti dalla maggioranza degli associati.

Art. 11.

Facilitazioni per le abitazioni

Ai lavoratori ex emigrati, che facciano domanda non oltre un anno dal loro rientro in Patria, la Regione facilita l'accesso all'abitazione, mediante:

a) mutui ventennali a tasso agevolato per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione limitatamente ai soggetti che ne siano sprovvisti;

b) contributi per il 50 % della spesa e per un importo comunque non superiore ai 4 milioni di lire, per l'ampliamento o l'ammodernamento di case di abitazione in proprietà.

In ambedue i casi di cui ai punti a) e b) le abitazioni debbono servire ad esclusivo uso personale del richiedente.

Art. 12.

Provvidenze per la stampa specializzata

La Regione concede contributi per la diffusione di articoli, notiziari e pubblicazioni che si propongano di favorire e rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine.

Art. 13.

Contributi ad enti ed associazioni

Speciali sovvenzioni sono concesse dalla Regione ad enti, associazioni ed istituzioni giuridicamente riconosciute, con sede nella Regione, che svolgono la loro attività assistenziale, sociale, culturale e formativa a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

Gli enti, le associazioni e le istituzioni di cui sopra sono tenuti a dimostrare l'impiego delle sovvenzioni ottenute al termine di ogni anno solare.

Art. 14.

Spese di funzionamento della consulta e del comitato regionale

Ai componenti la consulta e il comitato regionale sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento della consulta e del comitato, compreso il pagamento dei gettoni ai componenti, presuntivamente previste in L. 7.500.000 per anno, è provveduto, nel 1975, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975. Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 15.

Ripartizione della spesa

Per gli scopi e le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire dal 1975, la spesa di lire 500 milioni.

Tale spesa è così ripartita:

assistenza scolastica (art. 6), 50 milioni di lire;

corsi di addestramento professionale (art. 7), 30 milioni di lire;

rimborso delle spese di rimpatrio (art. 8), 60 milioni di lire;

indennità di prima sistemazione e assistenze varie (art. 9), 100 milioni di lire;

maggiorazione del 10 % sui contributi regionali nei settori dell'agricoltura, artigianato e commercio (art. 10), 50 milioni di lire;

facilitazioni per le abitazioni (art. 11), 180 milioni di lire;

contributi ad enti ed associazioni (art. 13), 20 milioni di lire.

Art 16.

Norma finanziaria

All'onere di cui al precedente art. 15 si fa fronte, nel 1975, previa riduzione, per l'importo di L. 500.000.000, dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ». La partita: « Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione », iscritta per 500.000.000 nell'elenco n. 4 del predetto capitolo 2500, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 maggio 1975

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1975, n. 44.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività assistenziale in favore dei mutilati e degli invalidi civili nell'ambito della regione Abruzzo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle quattro sedi provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 2.

La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 viene ripartita, con provvedimento della giunta regionale, fra le quattro sedi provinciali dell'A.N.M.I.C. d'Abruzzo, in rapporto al numero dei mutilati ed invalidi civili residenti nelle rispettive province e in base al programma di attività da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

A tal fine ciascuna sede provinciale trasmette alla regione Abruzzo, nei termini fissati dall'amministrazione regionale, copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attività dell'anno in corso.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, a decorrere dal 1975, la spesa annua di L. 30.000.000.

Al relativo onere si fa fronte, nell'esercizio 1975, previa riduzione di L. 30.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 702 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 denominato « Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficienza ed ad altri istituti, ecc. ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 maggio 1975

RICCIUTI

(4091)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 45.

Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo dello allevamento bovino e suino in Abruzzo nel biennio 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, con la presente legge, intende favorire la difesa e lo sviluppo dell'allevamento bovino e suino in Abruzzo mediante interventi operati avvalendosi prevalentemente dell'Ente Fucino - ESA, nel biennio 1975-76, diretti ad aumentare le consistenze patrimoniali; a migliorare la efficienza produttiva, tecnica, ed economica di detti allevamenti; a consolidare ed adeguare le strutture aziendali per meglio finalizzarle alle esigenze produttivistiche dell'impresa zootecnica.

Art 2.
Condizioni per accedere ai benefici

Possono accedere ai benefici di cui agli articoli successivi con diritto di precedenza gli allevatori, coloni e mezzadri che:

risiedono in Abruzzo;

siano conduttori di aziende agricole ricadenti nel territorio regionale;

ottemperino a tutte le disposizioni vigenti in materia sanitaria;

si impegnino a non distogliere dalla destinazione per la quale saranno realizzate ed a non alienare, per il periodo di tempo prescritto dalla Regione, le attrezzature e le opere che si realizzeranno con i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 3.
Controlli

Gli allevatori che accedano ai benefici di cui alla presente legge, sono tenuti a sottoporre le strutture e l'intero patrimonio aziendale a tutti i controlli di carattere tecnico e sanitario che la Regione intende effettuare.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili a provvidenze di altri enti dirette al perseguimento delle stesse finalità, salvo nei casi di cui al successivo art. 4.

Art. 4.
Incremento della produzione di carne bovina

Allo scopo di promuovere l'incremento della produzione di carne bovina, la Regione può concedere premi di natalità e allevamento per ogni vitello nato in azienda, maschio o femmina, purchè portato ad un peso minimo di 400 kg se maschio e di 350 kg se femmina.

Il premio verrà corrisposto in due rate, nelle misure sotto indicate, in relazione al tipo di azienda nella quale si attua lo allevamento:

a) prima rata, alla nascita del vitello:

aziende diretto-coltivatrici, singole od associate: L. 30.000;

aziende condotte a mezzadria: L. 30.000 di cui L. 18.000 al colono e L. 12.000 al concedente;

aziende condotte in economia con salariati: L. 20.000;

b) seconda rata, quando il vitello ha raggiunto il peso prescritto al primo comma del presente articolo:

aziende diretto-coltivatrici, singole od associate: L. 70.000;

aziende condotte a mezzadria: L. 70.000 di cui L. 42.000 al colono e L. 28.000 al concedente;

aziende condotte in economia con salariati: L. 40.000. Il premio di cui sopra è concesso per i vitelli, allevati in azienda, nati dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 5.
Miglioramento genetico degli allevamenti

Al fine di incoraggiare il miglioramento genetico degli allevamenti bovino e suino, la Regione può concedere:

a) per le manze nate in selezione e iscritte ai libri genealogici, allorchè si troveranno almeno al quinto mese di gestazione della prima gravidanza, oltre al premio di cui all'art. 4 un premio aggiuntivo stabilito nelle misure sottoindicate, in relazione al tipo di azienda nella quale si attua l'allevamento:

aziende diretto-coltivatrici, singole od associate: L. 50.000;

aziende condotte a mezzadria: L. 50.000 di cui L. 30.000 al colono e L. 20.000 al concedente;

aziende condotte in economia con salariati: L. 30.000;

b) per l'acquisto di tori iscritti ai libri genealogici e con i requisiti di razza previsti dai regolamenti in vigore per la abilitazione alla monta, un contributo sino al 60 % della spesa ritenuta ammissibile;

c) per l'acquisto di tori provati da adibire alla fecondazione artificiale, un contributo sino al 90 % della spesa effettivamente sostenuta;

d) per l'acquisto di manze gravide almeno al 5° mese di gestazione di età non inferiore a 24 mesi, munite di certificato genealogico o di origine e di certificato sanitario, prestiti a tasso agevolato sull'intera spesa ritenuta ammissibile;

e) per l'acquisto di suini riproduttori maschi e femmine, iscritti ai libri genealogici, di età non inferiore a 8 mesi, contributi sino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile. Il numero delle scrofe da acquistare non può essere inferiore a 5 né superiore a 30 capi.

Le provvidenze di cui sopra, verranno concesse alle aziende singole od associate, che presentino adeguate caratteristiche tecniche ed economiche, con preferenza a quelle condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

I prestiti a tasso agevolato vengono concessi con i fondi riservati alla Regione ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777 e della legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 13.

Qualora le assegnazioni ai sensi delle predette leggi non risultassero sufficienti a soddisfare le richieste degli allevatori, la Regione interverrà per coprire i maggiori fabbisogni con propri stanziamenti da utilizzare con le stesse procedure e alle stesse condizioni previste dalle menzionate leggi statali.

Art. 6.
Riproduzione: fecondazione artificiale e naturale

Per il miglioramento dell'esercizio della fecondazione artificiale possono essere concessi alle associazioni provinciali allevatori, a veterinari operatori, a tecnici abilitati e a centri di produzione del seme, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, per lo acquisto di attrezzature per la congelazione, lo stoccaggio ed il trasporto del seme, nonchè per l'inseminazione e l'apprestamento di centri e sottocentri di fecondazione artificiale.

Inoltre, allo scopo di favorire determinati indirizzi produttivi zooeconomici, che saranno fissati dagli organi tecnici regionali, potranno essere distribuiti gratuitamente agli allevatori, buoni per la fecondazione artificiale e naturale.

Art. 7.
Strutture ed attrezzature aziendali

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle, porcilaie e relative pertinenze, incluse le attrezzature complementari, anche mobili, da realizzare in aziende agricole con

adeguate caratteristiche tecniche ed economiche possono essere concessi, alternativamente sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40%. Nei territori delle comunità montane, delimitate ai sensi della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, il contributo in conto capitale è elevato al 50%;

b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate sulla base dei tassi annualmente stabiliti a norma della legge 17 agosto 1974, n. 397 e delle altre leggi statali.

Art. 8.

Complessi zootecnici a carattere cooperativo e interaziendale

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di complessi zootecnici per bovini e suini da parte di cooperative agricole e di complessi zootecnici interaziendali per bovini da parte di organismi associativi con la partecipazione maggioritaria dei coltivatori diretti, è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa e, sul restante 60%, il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata massima di 20 anni, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate sulla base dei tassi annualmente stabiliti a norma della legge 17 agosto 1974, n. 397 e dalle altre leggi statali.

Le stesse agevolazioni contributive e creditizie possono essere concesse anche per la realizzazione di strade di accesso di elettrodotti, di acquedotti nonchè per l'acquisto delle aree edificatorie, indispensabili alla realizzazione dei complessi zootecnici di cui sopra.

Quando i complessi zootecnici e le opere complementari vengono realizzati nei territori delle comunità montane, delimitati ai sensi della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, il contributo in conto capitale può essere elevato al 60% e per la restante quota, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo, può essere concesso un mutuo agevolato alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

I complessi zootecnici devono possedere validi requisiti tecnici ed economici in relazione anche alle dimensioni delle singole aziende associate.

Art. 9.

Incremento della produzione foraggera aziendale

Per promuovere l'incremento e lo sviluppo delle disponibilità alimentari aziendali, possono essere concessi alle aziende agricole con diritto di precedenza ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli od associati, premi per le coltivazioni di mais, di orzo e di sorgo da granella, nonchè di prati polifiti poliennali dell'importo di L. 50.000 ad Ha. La superficie minima per fruire del premio è di Ha. 1 e quella massima di Ha. 4.

Nel caso di azienda a mezzadria il premio sarà ripartito nella seguente misura:

L. 30.000 al mezzadro e L. 20.000 al concedente.

Art. 10.

Utilizzazione dei pascoli

Alle aziende che utilizzano i pascoli di montagna e di alta collina per allevamenti di consistenza non inferiore a 50 capi, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di opere occorrenti per l'approvvigionamento dell'acqua e la costruzione di abbeveratoi, per la realizzazione di recinzioni, per la costruzione di ricoveri per il personale e per ogni altra opera necessaria per lo sfruttamento razionale dei pascoli.

La percentuale di contributo può essere elevata al 90% della spesa ritenuta ammissibile se le richieste vengono inoltrate dai comuni, dalle comunità montane, dall'ente di sviluppo, per conto di allevatori o direttamente da allevatori associati che possono dimostrare in modo certo (titoli di proprietà, contratti di affitto, concessione di utilizzazione, ecc.) il diritto di utilizzare, per un periodo di tempo di almeno 9 anni, una superficie a pascolo adeguata alle necessità di un allevamento bovino di almeno 100 capi.

Art. 11.

Allevamenti bradi

Al fine di promuovere l'utilizzazione a scopo zootecnico di terreni non coltivati da almeno 3 anni possono esser concessi, ad aziende singole od associate che attuino gli allevamenti bovini bradi, contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di locali per gli addetti all'allevamento, di ricoveri per il bestiame, di fienili, di opere per l'approvvigionamento dell'acqua, di abbeveratoi, di ricenzioni e di ogni altra opera necessaria allo sfruttamento razionale delle superfici sulle quali si attua l'allevamento brado.

Qualora le richieste vengano inoltrate da cooperative agricole possono essere concessi, in alternativa:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile, e, sulla parte non coperta dal contributo, un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di 20 anni ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento ed ammortamento praticate dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate sulla base dei tassi annualmente stabiliti a norma della legge 17 agosto 1974, n. 397 e delle altre leggi statali;

b) un concorso negli interessi sull'intera somma riconosciuta ammissibile, sui mutui di miglioramento della durata massima di 20 anni contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, calcolato come al precedente punto a).

Art. 12.

Interventi operativi da parte dell'ente di sviluppo e delle comunità montane

Le opere di cui agli articoli 8, 10 e 11, purchè comprese in un piano preventivamente approvato dal consiglio regionale, sono realizzate dall'ente di sviluppo per l'Abruzzo e dalle comunità montane abruzzesi.

Nel solo caso delle opere di cui all'art. 8, le agevolazioni contributive e creditizie previste, sono concesse all'ente di sviluppo o alle comunità montane che ne abbiano fatto richiesta.

Detti complessi zootecnici, dopo un periodo di gestione diretta e non superiore a sei anni, con decisione del consiglio regionale, devono essere ceduti in proprietà o in gestione diretta ad associazioni di allevatori coltivatori diretti che ne abbiano fatto richiesta, dietro pagamento di una somma che in nessun caso potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute e non coperte dai contributi in conto capitale ed in conto interessi concessi e pagati dalla Regione.

Art. 13.

Concorso nelle spese di gestione degli organismi associativi

Alle aziende associate, con partecipazione maggioritaria di coltivatori diretti, alle cooperative di coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed ai consorzi di cooperative di coltivatori diretti, coloni e mezzadri che gestiscono organici complessi zootecnici di cui all'art. 8, o che provvedono alla raccolta collettiva, alla conservazione, alla lavorazione ed alla commercializzazione del latte e di altri prodotti degli allevamenti, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti foraggi nel caso di stalle organizzate su base associativa nonché latte o altri prodotti degli allevamenti, pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e i tassi annualmente stabiliti a norma della legge 17 agosto 1974, n. 397 e delle altre leggi statali.

Possono inoltre essere concessi contributi sulle spese generali, in misura non superiore al 50% della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite massimo di due unità.

I benefici di cui al presente articolo sono limitati agli organismi associativi di cui al primo comma, che non abbiano superato i due anni dall'inizio della gestione degli impianti e non possono avere una durata superiore ad un triennio nel periodo di applicazione della legge.

Art. 14.

Alpeggio

Allo scopo di sviluppare la pratica dell'alpeggio dei bovini è concesso alle comunità montane, all'ente di sviluppo in Abruzzo, alle cooperative di coltivatori diretti, alle associazioni provinciali degli allevatori che organizzano l'alpeggio, un premio di lire 15 mila per ogni capo che resti all'alpeggio per almeno quattro mesi.

Art. 15.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale e di premi

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 la spesa di:

a) L. 4.600 milioni per gli interventi e le spese previsti all'art. 4 per l'incremento della produzione di carne bovina;

b) L. 100 milioni per la concessione di premi di cui al punto *a)* dell'art. 5;

c) L. 45 milioni per la concessione dei contributi per l'acquisto di tori di cui ai punti *b)* e *c)* dell'art. 5;

d) L. 700 milioni ad integrazione dei fondi assegnati alla regione Abruzzo sulla base dell'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per i prestiti di cui al punto *d)* dell'art. 5 e al penultimo comma dell'art. 11 della presente legge;

e) L 50 milioni per i contributi per l'acquisto di riproduttori suini di cui al punto *e)* dell'art. 5;

f) L. 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

g) L. 500 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 7;

h) L. 600 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 8;

i) L. 200 milioni per la concessione di premi di cui all'art. 9;

l) L. 500 milioni per gli interventi contributivi di cui allo art. 10;

m) L. 200 milioni per i contributi in conto capitale previsti dall'art. 11;

n) L. 200 milioni per i contributi di cui al secondo comma dell'art. 13;

o) L. 150 milioni per i contributi per l'alpeggio, di cui all'art. 14.

Art. 16.

Autorizzazione di spesa per concorsi sugli interessi di prestiti e mutui

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976:

a) L. 48 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi sui mutui di cui all'art. 7;

b) L. 56 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi sui mutui previsti dall'art. 8;

c) L. 20 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi sui mutui previsti dall'art. 11;

d) L. 200 milioni per il concorso nelle spese di gestione di cui al primo comma dell'art. 13.

Le annualità da iscrivere nel bilancio della Regione in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate:

a) per la concessione dei concorsi previsti all'art. 7:
L. 48 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
L. 96 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994;
L. 48 milioni per l'esercizio finanziario 1995;

b) per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 8:
L. 56 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
L. 112 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994;
L. 56 milioni per l'esercizio finanziario 1995;

c) per la concessione dei concorsi previsti all'art. 11:
L. 20 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
L. 40 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994;
L. 20 milioni per l'esercizio finanziario 1995;

d) per la concessione dei concorsi di cui al primo comma dell'art. 13, L. 200 milioni per ciascun esercizio finanziario del biennio 1975-76.

Art. 17.

Definizione della spesa per ciascun esercizio finanziario

L'attuazione degli interventi di cui alla presente legge comporta per il biennio 1975-76 gli oneri di seguito indicati, comprensivi dei contributi in conto capitale e nel concorso regionale sui prestiti e sui mutui:
anno 1975 L. 8.269 milioni;
anno 1976 L. 8.393 milioni.

Al finanziamento della spesa relativa, si procede, per lo anno 1975, nel modo seguente:

1) per L. 4.525 milioni con la disponibilità esistente sulla assegnazione avuta dallo Stato, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512, per l'anno 1974;

2) per L. 2.369 milioni con i fondi iscritti al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975;

3) per L. 1.375 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 2500: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » dello stato di previsione della spesa del predetto bilancio 1975.

La partita « Interventi in agricoltura », iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 1.375 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1975.

Per la parte inerente all'esercizio 1976, pari a L. 8.393 milioni, si provvede mediante il ricorso alla contrazione di mutui di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con successivo provvedimento legislativo, da emanare entro il 1975, saranno individuate le condizioni di contrazione ed ammortamento dei mutui per il predetto importo di L. 8.393 milioni e saranno, altresì, assicurati i presupposti di finanziamento delle relative quote di ammortamento.

Art. 18.

Regolamento di esecuzione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito regolamento di esecuzione.

Art. 19.

Disposizione finale sul rifinanziamento

La presente legge potrà essere modificata nelle parti che venissero diversamente disciplinate dalle disposizioni comunitarie.

Il suo rifinanziamento, per gli anni successivi al 1976 sarà disposto dalla Regione in conformità con le direttive provenienti dalla Comunità economica europea.

Art 20.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 maggio 1975

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **46.**

Integrazione dell'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, concernente: « Interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, è integrato come segue:

« In alternativa a quanto disposto dal citato art. 10, in merito alla liquidazione dei buoni-libro, è data facoltà al consiglio di istituto d'amministrazione di liquidare l'importo del buono-libro direttamente al padre, o a chi ne fa le veci, dello alunno beneficiario previa accettazione di apposita dichiarazione attestante che la somma assegnata è stata effettivamente utilizzata per l'acquisto di libri di testo ».

Art. 2.

Il consiglio di cui all'articolo precedente, ove risulti che la spesa sostenuta dai genitori di alunni beneficiari di buono-libro sia inferiore a quella assegnata nella graduatoria d'istituto, liquiderà un importo corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta, con le modalità di cui all'art. 1.

Eventuali economie realizzate con l'applicazione del precedente comma, saranno utilizzabili per i fini previsti dall'art. 2, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38.

Art. 3.

Il settore « Sicurezza sociale » è autorizzato ad emanare opportune disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 maggio 1975

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 47.

Riorganizzazione e finanziamento delle associazioni pro-loco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare la promozione del turismo periferico nell'ambito del territorio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in favore di associazioni pro-loco che risultino iscritte in apposito albo regionale, da istituire secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

I contributi sono concessi con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ed in base ai seguenti criteri:

a) le richieste di contributo vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno alla regione Abruzzo, secondo dipartimento, turismo e devono essere corredate di un programma di attività riferito all'esercizio in corso e di un sintetico piano finanziario;

b) entro la predetta data le associazioni interessate avranno cura di trasmettere copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente;

c) l'assegnazione di contributi va effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di un piano di riparto a carattere regionale, che tenga conto delle iniziative programmate e della potenzialità turistica della località interessata;

d) la giunta regionale formula le proposte di ripartizione dei contributi da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Art. 3.

E' istituito presso il secondo dipartimento, turismo, della regione Abruzzo un albo regionale delle associazioni pro-loco.

Art. 4.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui al precedente articolo:

1) le associazioni pro-loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già inserite nell'albo nazionale ai sensi dell'art. 2, lettera *b*) della legge 4 marzo 1958, n. 174, e dei decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo rispettivamente in data 7 gennaio 1965 e 19 luglio 1965;

2) le associazioni pro-loco istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'associazione operi in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo e dove non sia istituita altra associazione già iscritta all'albo regionale; è ammessa la iscrizione di più associazioni costituite nell'ambito di uno stesso comune, purchè le medesime operino in distinte frazioni del territorio comunale e a condizione che le località interessate costituiscano entità turisticamente separate;

b) che la località disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e complementare o che, comunque, possegga valide premesse di sviluppo turistico;

c) che l'associazione abbia almeno un numero di cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a 2.000 abitanti e non meno 80 iscritti per una popolazione superiore a 2.000 abitanti;

d) che lo statuto sia stato approvato da parte della giunta regionale.

Art. 5.

Ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale, lo statuto delle associazioni pro-loco dovrà contenere norme che prevedano:

1) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

2) la possibilità di una partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località, salvo quelli derivanti dalla minore età e dalla inadempienza agli obblighi associativi;

3) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta dagli organi turistici a livello provinciale e regionale;

4) la possibilità da parte degli organi regionali di controllare la destinazione dei fondi assegnati ai sensi della presente legge;

5) la destinazione dei beni dell'associazione, in caso di scioglimento, al comune competente per territorio.

Allo scopo di favorire una opportuna uniformità di indirizzo, la giunta regionale provvederà alla elaborazione e divulgazione di uno statuto tipo, ispirato ai criteri sopra indicati.

Art. 6.

L'iscrizione all'albo regionale avverrà in base alle seguenti modalità:

a) per le associazioni già iscritte all'albo nazionale, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, e a richiesta dell'associazione interessata; l'iscrizione sarà subordinata all'adeguamento delle norme statutarie ai principi contenuti nel precedente art. 5;

b) per le altre associazioni, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa giunta e sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 7.

La cancellazione dall'albo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa giunta, allorchè vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione o venga accertata l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti d'istituto.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in 100 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Lo stanziamento della partita « Contributi a favore di enti, pro-loco ed associazioni operanti in Abruzzo », iscritta nell'elenco n. 4 del predetto cap. 2500 è soppresso.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 maggio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. **48.**

Costituzione della commissione regionale per l'esame dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere deliberate dagli enti provinciali per il turismo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ricorsi presentati alla Regione avverso le classificazioni di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni attribuite dagli enti provinciali per il turismo, sono decisi con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere di una commissione presieduta dal componente la giunta preposto alla materia turistica ed alberghiera.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo, nominata con provvedimento del presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale è così costituita:

il componente la giunta preposto al settore turismo o un suo delegato, presidente;

un rappresentante dell'associazione regionale degli albergatori;

un rappresentante regionale dei lavoratori del settore alberghiero da scegliersi fra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria;

un funzionario regionale per ciascuno dei seguenti settori turismo, sanità, commercio e artigianato.

Funge da relatore e da segretario un funzionario regionale del settore turismo.

Ai componenti la commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni ai componenti, presuntivamente previsto in L. 2.000.000 per anno, è provveduto, nel 1975, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 maggio 1975

DE CECCO

(4092)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1976, n. **12.**

Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione Molise, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivevano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 29 marzo 1976

D'UVA

(4456)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761100)